

CONVEGNO

La gestione della sicurezza antincendio e la formazione dei lavoratori: fondamentale misura per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

INAIL

Genova, 10 dicembre 2024

Romano Ciancio, Roberto Gallanelli

**Valutazione dei rischi di incendio nei
luoghi di lavoro a rischio di incendio di
tipo basso,
D.M. 3 settembre 2021**



QUADRO NORMATIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Abrogazione del DM 10/03/98

DECRETO 1 settembre 2021 GU n. 230 del 25/09/2021

DECRETO «CONTROLLI»

Criteria generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio , ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D.Lgs. 81/2008

DECRETO 2 settembre 2021 GU n. 237 del 04/10/2021

DECRETO «GSA»

Criteria per la gestione ei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D.Lgs. 81/2008

DECRETO 3 settembre 2021 GU n. 259 del 29/10/2021

DECRETO «MINICODICE»

Criteria di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D.Lgs. 81/2008




EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**REDAZIONE
DVR**

**LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO INCENDIO**

Consiste in un processo di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame dei rischi di incendio presenti all'interno di una realtà lavorativa.



**NESSUNA ATTIVITA'
LAVORATIVA PUO' AVERE
RISCHIO INCENDIO PARI A
ZERO**

Definizione di Rischio e misure di prevenzione e protezione

IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Campo di applicazione

1. Il presente allegato stabilisce criteri *semplificati* per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei *luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio*.
2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, sono considerati *luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio* quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
 - a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;

Nota Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell'elenco dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

Nota Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.


- b) con superficie lorda complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$;
- c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

Nota Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$.

- e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

CONVEGNO

La gestione della sicurezza antincendio e la formazione dei lavoratori: fondamentale misura per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.




3. Valutazione del rischio di incendio

1. Deve essere effettuata la valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

Nota La valutazione del rischio d'incendio rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato.

2. La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) individuazione dei pericoli d'incendio;

Nota Ad esempio, si valutano: sorgenti d'innescò, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ...



DETERMINAZIONE DEL CARICO D'INCENDIO

$$q_f = \frac{\sum_{i=1}^n g_i * H_i * m_i * \psi_i}{A}$$

A= Superficie del piano del compartimento o superficie di ambito

STRATEGIA ANTINCENDIO

COMPARTIMENTAZIONE

In esito alla Valutazione del rischio di incendio, al fine di limitare la propagazione dell'incendio, possono essere adottate misure di compartimentazione

- ✓ **Verso altre attività**
- ✓ **All'interno del luogo di lavoro**

Nota: deve essere posta particolare attenzione al mantenimento della continuità della compartimentazione, ad esempio, in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cave di impianti, scale di servizio...

ESODO

La **finalità** del sistema d'esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano **raggiungere un luogo sicuro**, autonomamente o con assistenza



Dati di ingresso per la progettazione di un sistema di esodo

1. L'affollamento massimo - determinato moltiplicandola superficie lorda per la densità di affollamento fissata pari a $0,7$ persone/m²
2. Per l'affollamento massimo può essere dichiarato un valore inferiore da parte del datore di lavoro purché sia attuato un sistema di verifica

PROGETTAZIONE SISTEMA DI ESODO

1. Almeno due vie di esodo indipendenti
2. E' ammessa la presenza di corridoi ciechi con **lunghezza del corridoio cieco inferiore a 30 m**
3. E' ammessa una **lunghezza del corridoio cieco inferiore a 45 m** purché sia presente un **IRAI** o l'altezza del corridoio cieco **superi 5m**
4. Nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco è ammessa una sola via di esodo
5. Almeno una delle **lunghezze di esodo deve essere inferiore a 60 m.**
- 6. Altezza superiore a 2 m**
- 7. Larghezza superiore a 900 mm.** Ammesse larghezze inferiori per i varchi alla sussistenza di specifiche condizioni
8. Deve essere possibile l'esodo orizzontale verso **luogo sicuro o spazio calmo**





CONTROLLO DELL'INCENDIO

1. Estintore con capacità **non inferiore a 13 A** in numero tale da garantire una **distanza massima di raggiungimento di 30 m**
2. In caso di presenza di liquidi infiammabile gli estintori devono possedere anche una capacità estinguente **non inferiore a 89 B**.
3. In esito alla VdR possono essere installati estintori per altri fuochi (es. **F**)
4. Gli estintori devono essere collocati in modo da essere **sempre disponibili per l'uso immediato**.
5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di **estintori a base d'acqua (estintori idrici)**
6. Se previsto l'uso di estintori su **apparecchiature in tensione**, devono essere installati estintori idonei
- 7. Può essere prevista l'installazione di una rete idranti**



RIVELAZIONE E ALLARME

La rivelazione e la diffusione dell'allarme incendio è **generalmente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti** con previsione di idonee procedure.

Tuttavia, sulla base dell'esito della VdR, **può essere prevista l'installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI).**

CONTROLLO FUMI E CALORE

Al fine di **facilitare le operazioni delle squadre di soccorso** deve essere possibile smaltire fumi e calore in caso di incendio.

Lo smaltimento dei fumi e del calore deve essere garantito attraverso la presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari

OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Deve essere assicurata la **possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza inferiore a 50 m dagli accessi dell'attività**, oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio.

Nota: fra le misure specifiche di operatività antincendio possono essere previsti accessi protetti a tutti i piani dell'attività, disponibilità di agenti estinguenti per i soccorritori.

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO

Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere **realizzati, eserciti e mantenuti** in efficienza secondo la regola dell'arte.

Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

Grazie per l'attenzione



<https://www.inail.it/portale/ricerca-e-tecnologia/it/ambiti-di-ricerca/area-sicurezza-sul-lavoro/analisi-dei-rischi-e-strumenti-tu-tela-del-lavoratore/Valutazione-e-gestione-del-rischio-incendio.html>